

Comune di Pinzolo



Madonna di Campiglio
S. Antonio di Mavignola

Servizio: Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici

**CAPITOLATO SPECIALE
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI:**

Manutenzione ascensori comunali dal 01/05/2021 al 30/04/2024 - d.p.r. 30
aprile 1999, n. 162

Aggiudicazione in base al prezzo più basso ai sensi dell’art. 28, comma 2 lettera b), del vigente D.P.G.P. 22
maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 16 comma 4 della L.P. 2/2016

CIG: _____

CAPO I – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione, di cui al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (Norme per l'attuazione delle direttive 95/16/CE e 2006/42/CE), degli impianti ascensori a servizio degli immobili, edifici pubblici ed istituti scolastici, di proprietà o in uso dell'Ente, secondo le modalità del presente capitolato.
2. L'operatore economico aggiudicatario dovrà possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 15 del D.P.R. 162/99 e quelli per l'installazione della manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 lettera F del DM 22 gennaio 2008 n. 37.
1. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori (ascensori), come da elenco sotto riportato, installati negli edifici di proprietà comunale, consiste, in via indicativa ma non esaustiva, nelle seguenti attività:
 - a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
 - a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
 - alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti;
 - a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
 - a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
 - a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
 - ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'articolo 16 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto (presentazione dell'offerta in caso di utilizzo del Mercato Elettronico) da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio utilizzando la propria attrezzatura.
5. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente al presente capitolato e a tutte le norme tecniche riguardanti il settore.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante si impegna a garantire l'accesso agli edifici e agli impianti oggetto del servizio, concordandone i tempi e i modi

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

1. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
2. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
3. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
4. il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";

5. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 6. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
 7. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
 8. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
 9. il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
- le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

I rapporti tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'Aggiudicataria sono regolati dalle Condizioni Generali di Contratto e dal Capitolato tecnico relativi al Bando di abilitazione riguardante la CATEGORIA MERCEOLOGICA, oggetto del servizio, indetto dalla Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) e pubblicati sul sito dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, integrata dal presente Capitolato Speciale D'appalto che, in caso di contrasto, prevarrà sulle Condizioni Generali di Contratto, nonché sul relativo Capitolato Tecnico allegati al bando di abilitazione stesso (art. 37 della Deliberazione della Giunta provinciale n° 973 del 24/5/2013).

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica;
 - a.2) l'offerta economica dell'appaltatore;
 - a.3) il D.U.V.R.I
 - a.4) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo.
2. Il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della L.P. 23/1990 e dell'art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio il 01/05/2021 e scadenza il 30/04/2024.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della L. 120/2020, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall'appaltatore.
4. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, stimato dalla Stazione Appaltante in **€ 37.518,00 + IVA**, posto a base di gara, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Nell'importo a base di gara sono compresi **Euro 10.000,00 + IVA** quali somme a disposizione per far fronte ad interventi urgenti o non preventivabili (Extracanone) intervenuti in seguito a guasti o a nuove disposizioni normative tale cifra, pur rientrando nell'importo contrattuale, verrà corrisposta solo per la parte relativa agli interventi effettivamente realizzati previa formale autorizzazione da parte della stazione appaltante.
3. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016, nei seguenti casi:
 - Per prestazioni supplementari per l'aggiunta di ulteriori edifici o superfici, alle stesse condizioni contrattuali offerte in fase di gara;
 - Nelle more di una nuova procedura concorrenziale per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo contraente per un periodo massimo di 12 mesi.

Nessun corrispettivo verrà corrisposto in caso di cessione o dismissione totale o parziale di un edificio o parte dello stesso. A tal fine verrà data comunicazione scritta, a mezzo Pec o Raccomandata con preavviso di 30 giorni della data di dismissione, dalla quale il servizio verrà interrotto e non più remunerato.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
5. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione all'avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.
6. Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione può richiedere l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s. m. e i. e dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50 del 2016.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

7. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

8. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore, inteso come canone per la manutenzione ordinaria, ogni sei mesi con rate di impari importo, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. Per gli interventi extracanone di cui all'art. 36 del presente Capitolato – Disposizioni Tecniche, debitamente autorizzati dalla Stazione Appaltante, il pagamento avverrà al termine di ciascun intervento.
3. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

4. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

5. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 3, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

6. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

7. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale/collaudo (ove previsto).

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'imponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
 - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
 - b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
 - c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
 - d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
7. L'appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, con particolare riguardo alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid – 19.

Art. 20 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Pinzolo, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Art. 22 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016, da versare prima della firma del contratto, è pari al 10% dell'importo aggiudicato o con percentuale maggiore, tenuto conto degli aumenti previsti in base al ribasso presentato, così come disciplinato dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, costituita, ai sensi dell'art. 93 del D.lge. 50/2016, con polizza fideiussoria o, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, servirà a garantire l'Amministrazione Comunale sulla perfetta osservanza del contratto, nonché dagli eventuali danni che venissero arrecati alle proprietà ed attrezzature comunali; la polizza deve contenere le clausole di immediata esigibilità senza riserve, a semplice richiesta dell'Ente.

3. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico.

5. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 23 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi e solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

6. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

7. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO) relativa ai danni che, in conseguenza dei lavori di cui alla presente prestazione dovessero derivare a beni, sia dell'amministrazione che di terzi, o a persone

8. La polizza RCT/RCO dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a **Euro 5.000.000,00**.

9. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

Art. 24 – Penali

1. Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizione legislative o regolamentari, di ordinarie sindacali, sono stabilite a carico della Ditta aggiudicataria le seguenti sanzioni
2. In caso di mancata o ritardata manutenzione e riparazione degli impianti, rispetto ai tempi concordati, per interventi ordinari, straordinari ed urgenti: € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di mancato funzionamento degli impianti oltre le 24 ore.
3. Mancato servizio di pronto intervento oltre le 2 ore dalla chiamata: € 50,00 per ogni ora di ritardo. (per chiamate di pronto intervento vengono conteggiate anche le ore ricadenti in orario notturno e festivo).
4. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
5. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
6. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 25 del presente capitolato.
7. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 25 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - ingiustificata sospensione del servizio;
 - subappalto non autorizzato;
 - cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di ripetute non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
 - applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, comma 6, del presente capitolato;
 - il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 26 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 28 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. ed i.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata qualora l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
4. In ossequio alla norma sopracitata, l'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.

Art. 29 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Art. 30 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

CAPO II – DISPOSIZIONI TECNICHE.

Art. 31 – Descrizione degli impianti oggetto del servizio.

	UBICAZIONE ASCENSORE	NR. IMPIANT O	PORTAT A KG. PERS.	VEL. M/S	NR. FER .	CORS A	MOT.	ANNO DI INSTALLAZIONE	NR. DI FABB.	COMPOSITOR E AUTOMATICO EMERGENZA 24 H
1	PALADOLOMITI PIAZZA s. Giacomo, 8	TN 113786	630 (8 pers.)	0.63	4	9	elettrica	2009 (KONE S.P.A)	11235275	SI Compositore GSM
2	STADIO DEL GHIACCIO Via Allo Stadio n. 21 Pinzolo	TN100973 /97	875 (11 pers.)		3	9	idraulico	Lenzi 1997	12743-97	Non presente
3	CENTRO OPERATIVO EMERGENZE M.d. Campiglio Via Dolomiti di Brenta nr. 158 bis – 158 ter	TN114367	900	1,00	2	17,13	Fune	JAM 2010		SI Compositore GSM
4	CENTRO OPERATIVO EMERGENZE (C.O.E.) M.d. Campiglio Via Dolomiti di Brenta nr. 158 bis – 158 ter	TN114368	900	1,00	5	17,13	Fune	JAM 2010		SI Compositore GSM
5	CENTRO OPERATIVO	TN114369	900	1,00	5	17,13	Fune	JAM 2010		SI Compositore

	EMERGENZE (C.O.E.) M.d. Campiglio Via Dolomiti di Brenta nr. 158 bis – 158 ter									GSM
6	CENTRO OPERATIVO EMERGENZE (C.O.E.) M.d. Campiglio Via Dolomiti di Brenta nr. 158 bis – 158 ter	TN114370	1600	1,00	3	17,13	Fune	JAM 2010		SI Compositore GSM
7	CENTRO OPERATIVO EMERGENZE (C.O.E.) M.d. Campiglio Via Dolomiti di Brenta nr. 158 bis – 158 ter	TN114798	1600	1,00	3	17,13	Fune	JAM 2010		SI Compositore GSM
8	PROTEZIONE CIVILE PINZOLO Via Fucine 41 bis Pinzolo	TN111731	630 (8 pers.)	0.61	3	8,35	oleodin.	Dopo 1999	LAS 3240	SI Compositore
9	SCUOLA MEDIA PINZOLO Via Della Pace nr. 10	TN110312	630 (8 pers.)		9		elettrico	Salvaterra Alessandro 2002	2207	SI Compositore
10	EDIFICIO PLURIUSO Via Dolomiti di Brenta n. 77 M. d. Campiglio.	TN78/83	520	0.52/0.13	3	6,180	Imp idraulico	1981	810915	Non Presente
11	CHALET LAGHETTO Via M. Spinale nr. 10 M.d.Campiglio	TN287/91 V1Y00436	860 (11pers.)	0.52	3	6,63	idraulico	Esseffe 1991	9020322	Non presente
12	PALACAMPIGLIO (CENTRO CONGRESSI) Madonna di Campiglio	TN111660	630	1,00	3	6,80	elettrico	19/01/2005 LENZI SPA	I4054	GSM
13	CASA DELL CULTURA E DEL SOCIALE Pinzolo Piazzale della Gioventù nr. 1	TN114413	675 (9 pers.)		6		elettrico	Schindler mod. S 3100 Anno 2012	0012459560	Compositore
14	BIBLIOTECA COMUNALE Pinzolo Via al Sole nr. 30	TN114069	630		2	9	elettrico - batteria	EUROASCENSO RI	29675	COMPOSITOR E GSM
15	SEDE COMUNALE Via della Pace nr. 8 INZOLO	TN 115945	625		5/9		elettrico	Esseffe	V1N01724	COMPOSITOR E GSM

Art. 32. Tipologia di intervento e individuazione delle prestazioni.

Il servizio che si dovrà espletare è diviso in tre tipologie di intervento:

- Servizio immediato e/o urgente: segnalato tramite comunicazione verbale, telefonica seguita da mail, o mail pec, da eseguirsi entro le 24 ore, con priorità assoluta su altri interventi ed in qualsiasi condizione operativa ed in orario di normale lavoro. La comunicazione potrà essere inoltrata dai soggetti titolati, ovvero dai responsabili o delegati degli Istituti scolastici o degli altri edifici indicati, o da personale tecnico dipendente del Comune committente.
- Servizio di emergenza notturno e festivo 24 ore su 24, per eventuale situazione di emergenza quali persone bloccate in cabina, oppure per manifesto pericolo, limitatamente al recupero delle persone ed eventua-

- le intervento di ripristino);
- c) Servizio programmato: tutte le operazioni di gestione di cui all'art. 33).

Art. 33 – Descrizione degli interventi

All'inizio del periodo di affidamento del servizio, un tecnico specializzato della ditta appaltatrice provvederà ad uno speciale e completo esame di tutti gli impianti installati, compilando un rapporto di sintesi che verrà consegnato alla Stazione appaltante.

Il servizio di manutenzione degli ascensori, elencati all'art. 31, comprende, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 162/99:

- a) **le visite, da effettuare almeno ogni due mesi, necessarie a verificare il regolare funzionamento** dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene oltre alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti;
- b) **le visite, da effettuare almeno ogni sei mesi**, necessarie alla verifica dell'integrità e dell'efficienza di tutti i dispositivi :

LOCALE MACCHINA

- Pulizia del locale macchina Verifica buono stato conservativo e funzionamento sistema di illuminazione del locale macchina Argano Lubrificazione bronzine, supporto e riduttore argano e controllo apertura e chiusura freno
- Verifica del gioco vite corona dell'argano.
- Verifica pulizia e stato d'uso delle gole della puleggia di frizione dell'argano.
- Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione dell'argano e della loro complanarità, delle catene di compensazione e dei loro attacchi.
- Verifica pulizia e stato d'uso delle gole della puleggia di deviazione dell'argano e del locale pulegge di rinvio Centralina oleodinamica.
- Verifica del livello olio serbatoio e della tenuta delle guarnizioni della centralina oleodinamica Verifica del dispositivo di ripescaggio della centralina oleodinamica.
- Verifica tensione di alimentazione motore elettrico centralina oleodinamica Verifica pressione statica centralina oleodinamica ai piani estremi.
- Verifica valvola di blocco centralina oleodinamica Taratura valvola sovrappressione centralina oleodinamica.
- Verifica valori di pressione e di corrente centralina oleodinamica con cabina in movimento.

QUADRO DI MANOVRA

- Verifica dello stato di usura dei contatti, del dispositivo di emergenza, dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti di terra del quadro di manovra.
- Verifica fissaggio regolamentare quadro di manovra Controllo visivo dei dispositivi di comando del quadro di manovra (assenza di vibrazioni, rumori, sovratemperature, archi elettrici anomali...).
- Verifica del sezionatore di emergenza del quadro, del funzionamento del selettore piani e del funzionamento del gruppo pilota di coordinamento per impianti multipli.

VANO CORSA E CABINA

- Ingrassaggio e verifica dello stato di conservazione della fune del limitatore.
- Verifica delle guide della cabina e del contrappeso.
- Verifica della tensione delle funi del vano e tetto cabina.
- Verifica posizione regolamentare stop in fossa Prova contatto elettrico apparecchi di sicurezza.
- Verifica funzionalità extracorsa inferiore.
- Verifica cablaggio elettrico tetto cabina.
- Verifica funzionamento illuminazione van.o
- Verifica dei tiranti, della tensione delle funi e dei pattini di scorrimento del contrappeso Verifica della tenuta della guarnizione cilindro e pistone, verifica dei tiranti delle funi e dei pattini di scorrimento dell'arcata e cabina.
- Verifica allineamento guide arcata e cabina.
- Verifica dell'operatore automatico e scorrevole.
- Verifica dei contatti elettrici e del serraggio delle serrature.

- Verifica del funzionamento delle porte semiautomatiche (o manuali) e delle spie di segnalazione porte dei piani Verifica presenza fotocellula ad altezza opportuna nelle porte dei piani.
- Verifica funzionamento fotocellula porte dei piani.
- Verifica dell'allarme, del sistema citofonico, del funzionamento ALT/STOP, del funzionamento dell'illuminazione, del funzionamento delle spie di segnalazione nella cabina.
- Verifica funzionalità interruttore di scambio cabina.

FOSSA

- Verifica dello stato di conservazione della fune tenditrice e del limitatore di velocità della fossa e verifica del contenitore di recupero olio della fossa
- Verifica tiranti filoni contrappeso fossa Verifica tiranti funi oleodinamici fossa Dispositivi di sicurezza
- Verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza (extra-corsa, paracadute, limitatore di velocità..) Documentazione di legge Annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di esercizio Esame completo di tutta l'installazione con compilazione di un rapporto di sintesi.

Le prestazioni sopra elencate non sono da considerarsi esaustive ma indicative e non esimono l'appaltatore dall'effettuare tutte le verifiche necessarie imposte dalla normativa di settore

Art 34. Oneri ed obblighi a carico della ditta appaltatrice.

Gli oneri elencati concorrono al perfetto funzionamento ed efficienza degli ascensori, oggetto del servizio, nell'arco temporale della durata del contratto, nel rispetto delle norme di sicurezza e di Prevenzione incendi, in relazione alle attività svolte negli edifici e nel pieno rispetto delle leggi in materia.

Oltre agli oneri di cui ai precedenti articoli del presente Capitolato sono a carico della Impresa e sono compensati con il corrispettivo di appalto, i seguenti oneri:

- assistenza presso gli impianti, durante le visite ispettive degli Enti preposti; assistenza al controllo degli Enti Pubblici e Organismi di certificazione notificati ai sensi dell'art.13 del DPR 162/99;
- la rimozione dai locali del materiale di risulta proveniente dal servizio stesso ed il successivo trasporto a rifiuto, la gestione di tutte le procedure ed adempimenti della vigente normativa in ordine ai rifiuti classificati speciali, tossici, nocivi;
- qualunque operazione di conduzione, gestione e manutenzione preventiva programmata, necessaria per ottenere il perfetto funzionamento degli impianti, indipendentemente da qualsiasi omissione od imperfezione della descrizione delle operazioni;
- la mano d'opera specializzata e qualificata occorrente per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste;
- i mezzi d'opera eventualmente necessari, gli attrezzi normali e speciali utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni, le apparecchiature e gli strumenti di controllo per il livello delle prestazioni degli impianti;
- minuterie varie, guarnizioni ecc., lubrificanti e materiali di consumo.

L'Impresa dovrà compilare e raccogliere i "rapporti di intervento", da essa predisposti d'accordo con l'Amministrazione, in un unico fascicolo che dovrà essere custodito e controllabile sul luogo in cui avvengono le prestazioni. La documentazione delle attività di gestione e manutenzione preventiva programmata deve essere redatta ad ogni intervento. Copia della suddetta documentazione (rapportino d'intervento) dovrà essere consegnata all'Amministrazione.

La documentazione della gestione e manutenzione preventiva programmata è intesa come elencazione di tutte le operazioni, secondo il seguente schema:

- dati caratteristici dell'impianto;
- tipi di interventi ;
- compilazione tabella dei materiali utilizzati
- descrizione delle prestazioni effettuate;
- sottoscrizione dell'addetto alla gestione e manutenzione.
- Oneri vari

All'inizio dell'esecuzione dell'appalto l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare all'Amministrazione il/i nominativo/i del proprio rappresentante.

Il servizio deve essere eseguito secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni della Amministrazione, deve altresì essere rispondente perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

L'Impresa è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere ed impianti della struttura.

Tutti gli impianti in consegna alla ditta dovranno essere accessibili, in qualunque momento al personale autorizzato dell'Amministrazione per l'opportuna sorveglianza e controllo.

L'Impresa appaltatrice dovrà prendere gli opportuni provvedimenti per evitare che gli impianti in cui effettua il servizio di gestione e manutenzione preventiva programmata, possano essere accessibili a terzi non addetti ai lavori ovvero che si possano verificare furti o sottrazioni. In quest'ultimo caso la ditta è tenuta a proprie spese a ripristinare l'integrità degli impianti.

ART. 35. Pronto intervento e reperibilità

L'Appaltatore dovrà fornire un servizio di pronto intervento su chiamata in reperibilità (24 ore su 24 per tutto l'anno compresi giorni festivi) ed inviare personale idoneo ed abilitato per provvedere a riparare guasti e/o malfunzionamenti e ripristinare il funzionamento degli impianti in caso di fermo.

La copertura del servizio in reperibilità (24 ore su 24 per tutto l'anno compresi giorni festivi) dovrà essere garantita per tutti gli impianti con apposite sistemi telefonici, del tipo GSM, dedicate per ogni impianto da installare a carico della ditta aggiudicataria del servizio, tali da consentire il collegamento tra le singole cabine ed il centro di telesoccorso, conforme a quanto previsto dalla normativa europea specifica UNI EN 81- 28. Il sistema bidirezionale GSM, oltre alla funzione di antintrappolamento, consentirà anche la gestione e il controllo remoto degli impianti mediante centrale operativa dedicata.

Dovrà essere garantito l'intervento in un tempo non superiore a 60 minuti in caso di passeggeri bloccati in cabina e di due ore per tutti gli altri casi, senza addebito del diritto di chiamata e delle prestazioni effettuate rientranti nella manutenzione ordinaria, garantendone in breve tempo il ripristino utilizzando ricambi originali.

Prima di effettuare interventi di riparazione dovrà essere trasmesso urgentemente un preventivo dettagliato ed ottenere l'autorizzazione ad intervenire, salvo casi urgenti e non procrastinabili che potranno essere eseguiti direttamente se di importo inferiore ad Euro **120,00 + IVA**.

Appena possibile, e comunque entro 24 ore successiva alla riparazione, l'Appaltatore dovrà dare comunicazione alla Stazione Appaltante delle cause che hanno determinato il disservizio e l'intervento eseguito.

La ditta aggiudicataria dovrà nominare un Referente Tecnico che dovrà essere rintracciabile a mezzo telefono tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.30.

Art. 36. Manutenzione non ordinaria

Qualora sugli ascensori oggetto del presente capitolato si verifichi un guasto, che non sia dovuto a negligenze della Ditta di manutenzione per inadempimenti degli obblighi di cui all'art. 32), verrà segnalato a cura del manutentore il tipo di guasto, ed il costo presuntivo della riparazione. La comunicazione dovrà avvenire tempestivamente, e comunque non successiva a 24 ore.

Sono esclusi dalla gestione ordinaria di manutenzione tutte le modifiche necessarie per nuove normative emanate durante la durata del contratto, nonché dei lavori di adeguamento, resi necessari per mutate esigenze di funzionalità e sicurezza degli impianti.

Qualora sugli ascensori oggetto del presente capitolato si verifichi un guasto, che non sia dovuto a negligenze della Ditta di manutenzione per inadempimenti degli obblighi di cui all'art. 32), verrà richiesto l'intervento urgente con comunicazione, telefonica, o mail da eseguirsi entro le 24 ore, con priorità assoluta su altri interventi ed in qualsiasi condizione operativa ed in orario di normale lavoro.

Per gli interventi di carattere straordinario o per interventi di adeguamento, si valuterà il preventivo presentato dal gestore del servizio riservandosi la facoltà di affido ad altra ditta abilitata.

Prima di eseguire gli interventi di cui al presente articolo, l'Appaltatore dovrà accertarsi di aver ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Comune di Pinzolo

Art. 37. Qualità dei materiali.

I materiali e i pezzi di ricambio dovranno essere della marca del tipo originale del pezzo sostituito, o anche del tipo consigliato dalle case costruttrici.

E' fatto espresso divieto di impiegare materiali catalogati come tossici o nocivi.

La sostituzione dei materiali dovrà essere giustificata dal relativo rapporto tecnico all'Amministrazione, inoltre, i materiali sostituiti dovranno essere recuperati o avviati ad ulteriore destinazione, a cura e spese dell'Impresa, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti.

L'Amministrazione potrà rivalersi sulla Impresa per qualsiasi onere sostenuto per la mancata osservanza delle suddette disposizioni, compreso il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Art. 38. Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 39. Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Walter Ferrazza

(documento firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).